INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE

Art. 6

Ordinanze per l'alluvione calabrese del dicembre 1972-gennaio 1973

Al fine di favorire il superamento della situazione di emergenza verificatasi nella ricostruzione delle abitazioni distrutte o abbandonate, perche' in aree dichiarate inagibili, nonche' il trasferimento, anche in altri comuni, degli abitati colpiti o abbandonati, o di parte di essi, nella regione Calabria a seguito delle alluvioni del dicembre 1972 e del gennaio 1973, il Dipartimento della protezione civile e' autorizzato ad emanare ordinanze, ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in materia di snellimento delle procedure, anche in deroga alle disposizioni vigenti e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico. I commissari individuati nelle ordinanze sono tenuti a riferire sull'attuazione degli interventi con separate relazioni al competente ufficio della Corte dei conti, dando conto, in particolare, delle deroghe poste in essere e dei relativi effetti.

Versione in vigore dal 26 settembre 1996, tuttora in vigore · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Interventi urgenti di protezione civile
Estremi	Decreto-legge 26 luglio 1996, n. 393
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 27 luglio 1996

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/interventi-urgenti-di-protezione-civile-393-1996/art-6-ordinanze-per-l-alluvione-calabrese-del-dicembre-1972-gennaio-1973

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it